

IL TURISMO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

- Il turismo era indicato nella Costituzione del 1948 = vecchio art. 117 = turismo ed industria alberghiera era una materia di legislazione concorrente.
- Oggi dopo la riforma costituzionale del 2001 del titolo V non compare più il turismo.
- Riforma Titolo V Cost. = turismo diventa materia di competenza legislativa esclusiva residuale regionale.
- Il turismo invece è indicato come materia di competenza legislativa regionale piena negli Statuti speciali (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna).

COMPLESSITÀ DEL FENOMENO TURISMO

- Turismo come attività economica = art. 41 Cost. libertà di iniziativa economica privata (attività ricettive turistiche, alberghiere, extraalberghiere, agenzie di viaggio, professioni turistiche, imprese di trasporto = codice del turismo Decreto legislativo n. 79 del 2011).
- Turismo è legato anche alla tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) = Statuto della Sicilia e della Valle d'Aosta come materia di competenza legislativa primaria.
- Art. 9 comma 2 Cost. = tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali = tali beni sono le mete turistiche classiche.
- Turisti = libertà di circolazione art. 16 Cost.
- Rapporto consumatore e imprese turistiche (rapporto contrattuale) = protezione del consumatore art. 41, comma 2 Cost.

- Art. 9 Cost. : «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
- Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
- Art. 16 Cost.: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
- Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge».
- Art. 41 Cost.: «L'iniziativa economica privata è libera».
- Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».
- Art. 169 TFUE (Trattato di Lisbona): «Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi».
- Art. 32 Cost.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

- Turismo = interessi diversi.
- Stabilire una graduazione fra interessi diversi, un bilanciamento tra interessi che possono confliggere = tutela dell'attività imprenditoriale e tutela del paesaggio.
- Tutela dei beni culturali e ambientali = art. 9 Cost.
- Libertà di iniziativa economica privata = art. 41 comma 3 Cost.
- La Corte costituzionale è intervenuta per stabilire come deve operare il bilanciamento tra libertà di impresa e tutela dei beni culturali e del paesaggio (sentenze n. 388/1992, 96/2012, 171/2012, 88/2007) = la libertà di impresa deve piegarsi al valore costituzionale del paesaggio.

TIPI DI TURISMO

- Turismo = tempo libero;
- Turismo lavorativo = congressuale o d'affari;
- Turismo culturale;
- Turismo gastronomico;
- Turismo sportivo;
- Turismo folcloristico;
- Turismo dedicato ai bambini;
- Turismo dedicato agli anziani;
- Turismo religioso.
- Codice del turismo = realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza

SCOPI DEL TURISMO

- - benessere psicofisico;
- - arricchimento culturale.
- Interessi toccati dal turismo:
- libertà di circolazione e di soggiorno art. 16 Cost.; diritto alla salute (art. 32 Cost.); diritto all'istruzione (art. 34 Cost.).
- Turismo = bisogno sociale (Fondo buoni vacanze).
- Turismo come bisogno sociale = contribuisce al pieno godimento dei diritti sociali.
- Turismo – Stato sociale – turismo strumento idoneo all'affermazione dei diritti sociali (artt. 2 e 3 Cost.)

- Forma di stato = dimensione solidaristica che implica forme di intervento delle istituzioni pubbliche per assicurare i diritti e l'eguaglianza.
- Riequilibrio delle disparità sociali.
- Turismo = strumento di promozione della personalità umana.
- Secondo altri = turismo come l'arte, lo sport e lo spettacolo è una preferenza di vita del singolo individuo e non costituisce una esigenza fondamentale per lo sviluppo dell'individuo.
- Altri ancora = turismo è uno strumento volto a dare spessore, consistenza a tanti diritti fondamentali.
- Codice del turismo (decreto legislativo n. 79 del 2011):
- art. 24 attribuisce al turismo culturale un compito sociale quello di arricchire culturalmente la popolazione; turismo sociale = principio solidaristico; art. 22 promuove forme di turismo accessibile mediante pacchetti a condizioni di vantaggio per giovani, anziani, persone con disabilità; art. 27 = buoni vacanza per interventi di solidarietà in favore delle fasce più deboli.
- Ciò garantisce la realizzazione di forme di promozione sociale e culturale come la gioventù (art. 31 Cost.); gli anziani o gli inabili (art. 38 Cost.)

- Art. 28 decreto legislativo n. 79/2011 = turismo termale e del benessere finalizzato alla tutela della salute (art. 32 Cost.).
- Legge n. 323/2000 di riordino del settore termale = le prestazioni termali sono finalizzate ad assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico degli individui.
- Turismo = diritto – libertà sociale trova un limite nelle capacità finanziarie pubbliche = limite della sostenibilità economica.
- Il problema qui è la crisi dello Stato sociale (Welfare State).